



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

Relazione Unica al progetto di legge

"La Società di professionisti in forma di società di capitali"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

la Commissione Consiliare Permanente III, nella propria seduta del 17 novembre 2020, ha nominato il sottoscritto quale relatore incaricato di riferire al Consiglio Grande e Generale sul progetto di legge "La Società di professionisti in forma di società di capitali", in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95, comma 11, della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3.

Il suddetto progetto di legge, che risulta corredato da una relazione illustrativa che ne specifica gli scopi ed i contenuti, è stato depositato presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale in data 14 ottobre 2020 ed è stato esaminato in prima lettura dal parte del Consiglio Grande e Generale in data 28 ottobre 2020.

In tale seduta, il Segretario di Stato per l'Industria ha proceduto alla presentazione della proposta normativa e, al termine degli interventi dei Consiglieri per alcuni chiarimenti e considerazioni, il Consiglio Grande e Generale ha inteso assegnare il progetto di legge alla Commissione Consiliare Permanente III per l'esame in sede referente, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3.

In data 17 novembre 2020, la Commissione Consiliare Permanente III ha proceduto alla votazione del progetto di legge, dopo ampia e approfondita discussione di ogni suo articolo, unitamente ai relativi emendamenti presentati, secondo le norme previste al Capo V del Titolo XIII della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3.

L'intervento legislativo proposto, inserendosi nell'alveo di un complessivo disegno finalizzato al progressivo adeguamento della legislazione sammarinese ai più aggiornati standard internazionali, introduce nel nostro ordinamento l'istituto della "società di professionisti in forma di società di capitali".

Come spiegato dal Segretario di Stato per l'Industria in sede di presentazione ai componenti della Commissione, il superamento dell'attuale stato di stagnazione economica che l'attuale emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 ha



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

aggravato, può essere favorito indubbiamente da provvedimenti legislativi come quello in parola.

Si ritiene infatti che la ritrovata competitività complessiva del comparto economico/imprenditoriale non potrà prescindere dall'adozione tempestiva e sistematica di nuovi strumenti organizzativi capaci di ottimizzarne le risorse ed al contempo accrescerne efficienza ed efficacia, superando quell'immobilismo anacronistico ancora oggi ancorato ad una visione settoriale non più al passo con i tempi: in difetto interi settori e, nello specifico, quello libero professionistico, si troverebbero totalmente impreparati ad affrontare le sfide di un mercato sempre più globale e competitivo, tanto più considerata la volontà di voler portare la Repubblica ad aprirsi verso l'esterno e dunque in contesti di mercato più ampi ed internazionali.

Con lo scopo di perseguire tali finalità, la Segretaria di Stato per l'Industria ha provveduto a redigere un articolato che favorisce quanto più possibile l'aggregazione dei soggetti esercenti le libere professioni, attualmente frammentati in piccole o medie strutture, spesso di carattere familiare, per accrescerne non solo la competitività ma soprattutto la capacità di fornire servizi di qualità in un contesto multidisciplinare sempre più richiesti dalla clientela e che già costituiscono la prassi ordinaria nelle realtà economiche dei paesi più evoluti, ora quasi sempre appannaggio di più organizzate realtà straniere.

La novità e specificità della materia hanno imposto un intervento esteso e dettagliato che ha consigliato l'adozione di un testo speciale in luogo dell'integrazione e modifica delle norme già esistenti, da una parte al fine di scongiurare un ingiustificato ed eccessivo appesantimento della legge sulle società capace di minarne coerenza e facilità di consultazione dall'altra al fine di soddisfare un'esigenza di intervento celere sul punto che mal si sarebbe conciliato con la revisione dell'intera materia societaria, che pure è in atto ma che di certo richiede maggiore tempo.

Le disposizioni sulla società di professionisti pur declinandone sistematicamente le rilevanti peculiarità sia in relazione all'oggetto che alla compagine sociali, lascia alla disciplina generale della legge sulle società di regolarne, per rimando, gli aspetti non espressamente regolati.

Le superiori linee di intervento hanno trovato formalizzazione in una proposta di legge snella, composta complessivamente da 13 articoli.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, si riporta quanto segue:

- l'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento legislativo;

Ru. Fiala



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

- l'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini utilizzati nel testo di legge;
- l'articolo 3 stabilisce che la società di professionisti è limitata alle sole società di capitali, in aggiunta all'esistente "società tra professionisti" di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società). Il tipo sociale può essere al contrario liberamente scelto dai soci tenendo conto dell'ammontare del capitale e delle specifiche disposizioni sul funzionamento già presenti nella legge sulle società e che pertanto troveranno applicazione con riferimento alla tipologia societaria prescelta. Inoltre le società di professionisti potranno essere monodisciplinari oppure multidisciplinari, al fine di favorire sia la specializzazione nell'ambito di una sola attività protetta sia l'ampliamento dell'attività sociale ad un numero potenzialmente illimitato di attività a tal guisa capaci di fornire un servizio plurisetoriale quale ulteriore motivo di attrattività verso clientele di rango primario, non disgiunta da una razionalizzazione e potenziale riduzione dei costi d'esercizio;
- l'articolo 4 stabilisce le condizioni obbligatorie che devono essere previste nell'atto costitutivo, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 9.
La novità e la complessità delle norme introdotte hanno consigliato di definire analiticamente le disposizioni che obbligatoriamente dovranno risultare dagli statuti societari e la cui assenza originaria o sopravvenuta determina lo scioglimento della società. In tal modo si è favorito un più agevole e tempestivo controllo della sussistenza e permanenza all'interno dello statuto degli elementi peculiari e qualificanti della società. Al fine di preservarne le peculiarità è stato poi stabilito che la società non possa esercitare che attività protette: si è pertanto esclusa la possibilità di esercitare quelle attività che potevano apparire come accessorie o complementari e che tuttavia non attengono alle attività libero professionali. Parimenti si è prescritto che l'attività sociale sia riservata in via esclusiva ai soci libero professionisti. Per rafforzarne ulteriormente l'indipendenza nell'esercizio dell'attività, si sono poi stabilite maggioranze qualificanti riservate ai soci libero professionisti sia con riferimento al capitale sociale che all'organo amministrativo;
- l'articolo 5 qualifica i soci della Società. Possono essere soci unicamente le persone fisiche. I soci non libero professionisti non possono detenere una quota del capitale superiore ad un terzo. Sono previste specifiche ipotesi di incompatibilità volte a prevenire conflitti di interesse ed ulteriormente garantire l'autonomia e la trasparenza della società. Unica eccezione è costituita dalla facoltà per il socio di continuare ad esercitare autonomamente la libera professione fermo restando gli ordinari principi in tema di deontologia professionale, incompatibilità e conflitto di interessi già previsti anche dai singoli ordini professionali;

On. Pizzani



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

- l'articolo 6 stabilisce i requisiti dell'organo amministrativo, prevedendo che i membri debbano essere residenti in territorio sammarinese e che, in caso di organo collegiale, almeno i due terzi debbano essere scelti tra i soci liberi professionisti. In caso di organo monocratico, l'amministratore dovrà essere obbligatoriamente un socio libero professionista;
- l'articolo 7 disciplina il mandato professionale assunto dalla società, il quale deve essere eseguito in modo esclusivo dai soci liberi professionisti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività protetta richiesta nello svolgimento dei singoli incarichi professionali. Massima trasparenza è stata pertanto riservata al rapporto tra la società ed il cliente, non solo attraverso un ampio e generalizzato dovere di informativa, ma viepiù attribuendo al cliente il potere di indicare in modo vincolante il socio libero professionista cui la società dovrà conferire l'incarico di eseguire materialmente la prestazione professionale. L'obbligo al segreto professionale e alla riservatezza si estende a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e da tutti i dipendenti;
- l'articolo 8 disciplina i compendi per le prestazioni fornite, attribuendo l'opinamento al Consiglio dell'Ordine o del Collegio dell'attività protetta di appartenenza dei liberi professionisti che hanno eseguito la prestazione;
- l'articolo 9 disciplina la responsabilità civile della Società. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela dei clienti della società per eventuali danni derivanti dall'attività protetta, rendendo immediata ed agevole l'eventuale azione di risarcimento. La società risponde in via esclusiva e diretta di eventuali danni arrecati ai clienti. Il cliente pertanto agirà esclusivamente nei confronti della società senza essere tenuto ad identificare il professionista che materialmente ha eseguito la prestazione professionale richiesta e senza che la società possa opporre al cliente azioni di manleva o di rivalsa nei confronti del socio professionista, che pertanto, se ed in quanto, dovranno essere esperite dalla società con separata azione ed in separato giudizio. E' fatto obbligo alla società di stipulare un contratto assicurativo con massimale per la responsabilità civile non inferiore ad Euro 1 milione e di comunicarne gli estremi al cliente che ne faccia richiesta;
- l'articolo 10 conferisce agli Ordini e ai Collegi professionali i poteri e le funzioni previsti dalla legge quadro sulle liberi professioni, compresi i poteri di vigilanza e disciplinari. A tal fine la società di professionisti, dopo la sua iscrizione del Registro delle Società, presenta domanda di iscrizione all'Ordine o al Collegio e all'Albo dell'attività protetta prevista nell'oggetto sociale;

St. Vindler



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

- l'articolo 11 qualifica il regime tributario delle società tra professionisti. Ai fini della qualificazione dei redditi delle società di professionisti, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale; le società di professionisti producono reddito di impresa e sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni. I soci delle società di professionisti non producono reddito di lavoro autonomo neppure con il percepimento dei dividendi che rimane parificato a quello delle altre società di capitali, soggiacendo allo stesso trattamento fiscale previsto al comma 6 dell'articolo 103 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni. I soci liberi professionisti delle società di professionisti, se assunti quali lavoratori subordinati delle stesse, producono redditi di lavoro dipendente e sono assoggettati alle normative assistenziali e previdenziali vigenti previste per questo tipo di reddito. Qualora il socio libero professionista eserciti anche quale libero professionista individuale sarà assoggettato alla normativa relativa;
- l'articolo 12 prevede disposizioni di raccordo, finali e transitorie.

Tutti i suddetti articoli sono stati accolti a maggioranza.

La Commissione Consiliare Permanente III ha infine proceduto all'esame degli emendamenti presentati.

La Segreteria di Stato all'Industria ha proposto un emendamento integrativo di un nuovo articolo 13 che stabilisce l'entrata in vigore della Legge il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Repubblica Futura ha invece presentato quattro articoli modificativi/aggiuntivi, finalizzati essenzialmente a consentire ai soci di svolgere attività a favore della società ai sensi dell'articolo 8 bis del Decreto Legge n.156/2011, così come modificato dall'articolo 12 bis del Decreto Legge n.61/2012.

Si dà atto che unicamente l'emendamento integrativo proposto dalla Segreteria di Stato all'Industria è stato accolto.

In generale, per quanto concerne i lavori della Commissione, è bene evidenziare che in sede di dibattito generale, precedente all'esame dell'articolato, sono state formulate alcune riflessioni sia da parte di esponenti dei gruppi consiliari di maggioranza sia di opposizione.

Il dibattito si è concentrato su alcune riserve riguardanti:

Pierluigi



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE:
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

- 1) la possibilità di un socio professionista di essere assunto con contratto di lavoro dipendente;
- 2) il rapporto tra responsabilità individuale del professionista e responsabilità civile della società;
- 3) la possibilità di estendere la qualifica di socio a qualsiasi lavoratore autonomo non iscritto ad un Ordine o Collegio professionale ovvero al professionista non residente;
- 4) il regime tributario della società e dei singoli soci professionisti per le attività prestate e per i dividendi percepiti.

Durante il dibattito è stato inoltre significato che l'istituto in parola risulta già adottato nell'ordinamento italiano da ormai un decennio.

Il Segretario di Stato all'Industria ha fornito i dovuti ragguagli e indicazioni ai Commissari intervenuti, ringraziando altresì gli Ordini Professionali sammarinesi che hanno collaborato nella predisposizione dell'intervento legislativo.

Nel complesso, sono state espresse valutazioni positive rispetto al progetto di legge presentato: i Commissari intervenuti hanno ribadito altresì che la legge potrà rappresentare un valido strumento per una maggiore qualificazione del nostro intero sistema Paese, dando nuovo slancio alle attività protette svolte dai liberi professionisti. Il lavoro della Commissione relativo alla discussione in sede referente del progetto di legge "La Società di professionisti in forma di società di capitali" si è concluso con il suo accoglimento all'unanimità (13 presenti, 13 voti favorevoli).

Eccellenze, Onorevoli Colleghi, nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione in sede referente, e sottolineando come lo svolgimento dei lavori in Commissione si sia svolto con spirito di collaborazione e condivisione, si invita il Consiglio Grande e Generale ad approvare definitivamente la proposta di legge in discussione.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 13, della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3, il sottoscritto rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione dovesse necessitare.

Tanto si doveva.

Il Relatore Unico
Consigliere Stefano Giulianelli